

Compendio di
**DIRITTO
TRIBUTARIO**
Parte generale, speciale
e processuale

Edizione a cura di
Paola MILIOTO

III edizione
2026



**Neldiritto
Editore**

tenza in forma semplificata. Questo, una volta trascorsi venti giorni dall'ultima notifica del ricorso e accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti sul punto. Non è possibile tale forma di decisione quando una delle parti dichiara di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione. In tali casi, tuttavia, il collegio o il giudice monocratico può disporre l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti o il regolamento, fissando anche la data per proseguire la trattazione. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

14. Le impugnazioni nel processo tributario in generale (art. 49, 50 e 51)

I **mezzi per impugnare** le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Alle impugnazioni delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Se la legge non dispone diversamente, il **termine per impugnare** la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado è:

- di 60 giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte (cd. *termine breve*), o
- di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza che non sia stata notificata (cd. *termine lungo*).

Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., il termine di 60 giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Si distingue tra:

- **mezzi di impugnazione ordinari**, cioè l'appello, il ricorso in Cassazione e la revocazione ordinaria;
- **mezzi di impugnazione straordinari**, cioè le ipotesi particolari in cui, in via eccezionale, viene consentito di impugnare una sentenza già passata in giudicato (revocazione straordinaria).

L'**interesse ad agire** in caso di impugnazioni è dato dalla **soccombenza** della parte che si è vista rigettare integralmente o parzialmente la domanda proposta nel grado precedente.

14.1. Appello (artt. 52-61)

Le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado possono essere appellate presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado competente per territorio**, presso la quale si svolge il procedimento secondo le norme che regolano il procedimento di primo grado, in quanto compatibili (art. 61).

L'appello è un mezzo di impugnazione che consente al giudice di secondo grado di **entrare nel merito della controversia** sostituendo la propria decisione a quella del giudice di primo grado. È un mezzo di impugnazione **devolutivo** e a **critica libera**, in quanto la cognizione del giudice si estende fino al merito della controversia, ovviamente pur sempre entro i limiti di quanto impugnato.

La parte **soccombente in primo grado** può presentare appello tramite ricorso da notifi-

una duplice questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, co. 1, 24, co. 2, 102, co. 1 e 111, commi 1 e 2 Cost., in quanto il divieto assoluto di deposito non consentirebbe al giudice di appello una valutazione sulla *indispensabilità* della produzione documentale, così come prevista al comma 1 del medesimo art. 58. In questo caso, dunque, la predeterminazione legislativa dei documenti non producibili in appello travalicherebbe un ambito riservato all'autorità giudiziaria. Inoltre, era stato ritenuto che la norma violasse il contraddittorio e la garanzia della parità delle armi tra le parti del processo e il conseguente diritto di difesa. La Corte, dunque, ha dichiarato la illegittimità della norma nella parte in cui vieta il deposito di tali documenti. Di regola, pertanto, non può essere ampliato il *thema decidendum* rispetto a quello evincibile dagli atti del primo grado (art. 57). La ragione risiede nel **carattere impugnatorio del giudizio tributario**, che circoscrive l'indagine sul rapporto tributario ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva da parte del contribuente; motivi che, come detto, devono essere specifici e che circoscrivono la **causa petendi della domanda di annullamento dell'atto impositivo**. Bisogna, però, specificare, che – mutuando una distinzione processual-civilistica – il divieto di *nova* impatta unicamente sui **casi di *mutatio libelli*** (cioè sui casi di introduzione nel processo di un *petitum* diverso e più ampio oppure una causa *petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate originariamente in primo grado), ma non anche sui **casi di *emendatio libelli***, con la quale ci si limita unicamente a modificare l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, senza alterare nella sostanza il *petitum* e/o la *causa petendi*.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Ammissibilità dei documenti nuovi in appello.

Con l'ordinanza n. 20127 del 16 giugno 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione fa applicazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 in materia di ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio tributario di appello.

La questione riguarda la portata temporale delle modifiche apportate dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 all'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, che ha introdotto il divieto generale di produrre nuovi documenti in appello, salvo che il collegio li ritenga indispensabili o che la parte dimostri di non averne potuto disporre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. Nel testo previgente, la norma consentiva invece alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in grado di appello, senza alcuna limitazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36/2025, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.Lgs. 220/2023 nella parte in cui faceva decorrere il nuovo regime anche per i giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore, nei quali i termini per le deduzioni istruttorie in primo grado erano già spirati al momento della novella: in tali casi l'applicazione retroattiva del divieto avrebbe infatti privato la parte di uno strumento processuale sul quale aveva legittimamente fatto affidamento. La pronuncia n. 20127/2026 applica concretamente tale principio, affermando che ai giudizi tributari nei quali il ricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato prima del 5 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023) continuano ad applicarsi le regole previgenti più favorevoli in materia di produzione documentale in appello, con conseguente ammissibilità dei documenti nuovi prodotti in tale grado, indipendentemente dalla loro indispensabilità. La pronuncia assume rilievo pratico immediato per tutti i giudizi tributari pendenti in cui la questione dell'ammissibilità di nuovi documenti in appello non sia ancora stata definitivamente decisa, confermando che il discrimine temporale fissato dalla Corte costituzionale deve essere rigorosamente rispettato dai giudici tributari di merito e di legittimità. (*Cass. civ., Sez. V, 16 giugno 2026, n. 20127*).

1. IRPEF

L'**IRPEF** è l'imposta sul reddito delle persone fisiche, originariamente istituita con il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e attualmente disciplinata dal d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R., Testo unico delle imposte sui redditi), fonte normativa profondamente incisa, nel corso degli anni, da diversi interventi di riforma.

APPROFONDIMENTI

Il Nuovo Testo Unico di cui al D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117

Da ultimo, si colloca il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2026), con cui è stato approvato il nuovo «*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi*», redatto sulla base dell'art. 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la Riforma Fiscale) e destinato a sostituire il d.P.R. n. 917/1986.

Al pari di tutti gli altri Testi unici approvati nei mesi scorsi, anche il Testo unico delle imposte sui redditi ha inteso sistematizzare e coordinare la normativa previgente, non solo aggiornandola alle ultime novità legislative, comprese quelle di cui al d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (decreto sicurezza) e al d.l. 27 marzo 2026, n. 38, ma anche eliminando i riferimenti a disposizioni abrogate o transitorie non più vigenti e rendendo sistematici in tutto il provvedimento i rinvii ad altri testi normativi (come, ad esempio, nel Titolo II, della Parte prima del nuovo TUIR, il riferimento al Testo Unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33).

Il nuovo Testo Unico si compone di 377 articoli suddivisi in quattro Parti:

- la prima, denominata "*Regime ordinario*", comprende quattro titoli, rispettivamente dedicati (i) all'IRPEF (articoli da 1 a 80; Titolo I); all'IRES (articoli da 81 a 159; Titolo II); alle disposizioni comuni (articoli da 160 a 182; Titolo III); ai rapporti internazionali (articoli da 183 a 200; Titolo IV);
- la seconda, è riservata ai "*Regimi speciali*". In questa parte, i regimi speciali – che prima erano disciplinati disorganicamente o nel vecchio TUIR all'interno di ogni singola categoria reddituale o in norme ad hoc – trovano una collocazione più sistematica, pur senza modificarne le condizioni di accesso né i vantaggi previsti;
- la terza all' "*Imposizione minima globale*", che per la prima volta trova collocazione sistematica in un testo unico, e
- la quarta contiene le "*Disposizioni varie, transitorie e finali*".

Inoltre, sono stati previsti talune novità per privati, lavoratori e famiglie (ad esempio è stato aggiornato l'art. 10 in materia di oneri deducibili; è stato generalizzato, nell'articolo 14, comma 2, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per fruire delle detrazioni nella misura del 19%, recependo quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 679 e 680).

La novità da attenzionare maggiormente è quella di cui alla Parte III, interamente dedicata all' "*Imposizione minima globale*", che inserisce in maniera organica e sistematica nel nuovo TUIR le regole della global minimum tax, recepite già nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2523

Le relative disposizioni troveranno tuttavia applicazione soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 377 del medesimo decreto; fino al 31 dicembre 2026 resta pertanto vigente il d.P.R. n. 917/1986, alla cui numerazione continua a farsi riferimento nel presente testo.

Sotto il profilo sostanziale, il **fatto-indice** espressivo della capacità contributiva che giustifica il concorso individuale alle spese pubbliche (art. 53 Cost.) che rileva ai fini di tale imposta è il **reddito** (che insieme al patrimonio rappresenta un **indice diretto** di capacità contributiva).

Il presupposto dell'imposta (comune sia all'IRPEF che all'IRES, cioè all'imposta sui redditi delle società di cui si darà conto Parte II, Capitolo 2, stante il simile richiamo al medesimo